



STATUTO ANTEAS SIENA ODV

1. ANTEAS SIENA ODV è un'Organizzazione di Volontariato che ispira la sua attività ai principi della Costituzione Italiana ed è costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche.

2. ANTEAS SIENA ODV, pur operando in piena autonomia e responsabilità sotto il profilo giuridico e patrimoniale, è socia affiliata dell'ANTEAS — Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà, di cui adotta la tessera associativa nazionale quale propria tessera sociale e condivide pienamente - ed espressamente accetta - il relativo Statuto ed il Regolamento Nazionale, gli scopi, le finalità ed il relativo processo di governance, anche ai sensi delle particolari norme in materia del Codice del Terzo Settore e in particolare a quanto previsto dall'articolo 41. Parimenti è Socia affiliata del relativo livello regionale dell'ANTEAS e di quello provinciale, se costituito.

ANTEAS SIENA ODV, pertanto - nel rispetto ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari dell'ANTEAS - è riconosciuta quale livello di articolazione locale della medesima ANTEAS, acquisendo il diritto di qualificarsi come "Sede AN TEAS di SIENA" e di rappresentarla nell'ambito dello stesso territorio.

3. La denominazione ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA', il suo acronimo ANTEAS e il segno distintivo sono tutelati ai sensi di Legge. In relazione all'utilizzo del nome, loghi e marchi dell'ANTEAS, ANTEAS SIENA ODV accetta le apposite norme emanate dai competenti Organi della Associazione nazionale.

4. ANTEAS SIENA ODV, da ora in avanti denominata anche "associazione", è un'associazione non riconosciuta e ha sede legale nel Comune di SIENA. Il trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune di SIENA non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 1 - VALORI E FINALITA' SOCIALI

1. ANTEAS SIENA ODV è una libera associazione democratica, indipendente, apartitica e aconfessionale; non persegue fini di lucro e ha durata illimitata. In essa vige il principio di libera eleggibilità degli Organi, in condizione di uguaglianza e pari opportunità.

2. ANTEAS SIENA ODV persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e ha come oggetto lo sviluppo della persona attraverso la promozione delle forme aggregative di tutte le età attive valorizzandone la soggettività e il ruolo nella società.

3. ANTEAS SIENA ODV si propone, inoltre, di:

- promuovere una organizzazione economica e sociale che garantisca a tutti i cittadini, a prescindere dalla loro età e condizione personale e professionale, lo sviluppo della propria personalità e la tutela della salute e della previdenza;
- approfondire e diffondere i valori della solidarietà, della integrazione e della giustizia sociale contro la povertà, l'esclusione e la solitudine; - promuovere le relazioni intergenerazionali;
- sviluppare l'integrale attuazione dei diritti costituzionali, concernenti l'uguaglianza di dignità, le pari opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione;
- diffondere e promuovere una cultura della legalità, basata sui principi della Costituzione, per la lotta contro le mafie e ogni forma di criminalità;
- promuovere e proteggere i diritti dei minori, degli anziani, dei disabili, dei rifugiati, degli immigrati, degli infermi, degli indigenti e in generale dei soggetti più deboli — secondo i principi della Costituzione Italiana e delle Convenzioni ONU;
- promuovere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione della storia anche locale, il recupero della memoria e dell'arte dei vecchi mestieri e del patrimonio storico, artistico, culturale e del paesaggio, così come definiti dal Codice dei Beni Culturali;
- promuovere la conoscenza, la salvaguardia, la protezione e il miglioramento delle condizioni della natura, dell'ambiente, degli habitat e delle specie animali e vegetali;
- sviluppare la pratica sportiva e il turismo sociale, responsabile e sostenibile come validi veicoli per l'approfondimento della reciproca conoscenza, della solidarietà e per l'affermazione dei valori per la convivenza civile tra i popoli;
- promuovere la formazione e l'aggiornamento, sia professionale che culturale, dei propri soci volontari.

ARTICOLO 2 - ATTIVITA' SOCIALI

1. Al fine di conseguire le proprie finalità sociali, ANTEAS SIENA ODV esercita in favore di terzi, in via esclusiva o principale, una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, di cui alla lettera a), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui alla lettera d), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui al presente articolo, di cui alla lettera i), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore;

- organizzazione e gestione di *attività turistiche* di interesse sociale, culturale o religioso, di cui alla lettera k), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore.

ANTEAS SIENA ODV può anche svolgere attività di:

- a. formulazione, organizzazione, realizzazione e promozione di iniziative, attività, progetti e programmi, in proprio o con la collaborazione di altri Enti, Associazioni, Fondazioni e Organizzazioni, dell'Unione Europea, degli Stati, degli Enti Locali, delle Università, degli Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado, e di altri organismi, pubblici e privati, italiani, comunitari ed esteri;
 - b. collaborazione, anche in forma di convenzione, con Enti e Istituzioni pubbliche e private;
 - c. stipula di contratti e convenzioni con enti pubblici e privati;
 - d. collaborazione con altri organismi che prevedono nel proprio Statuto attività a favore dello sviluppo sociale, civile e culturale per conseguire fini comuni.
2. ANTEAS SIENA ODV può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo. Il carattere secondario e strumentale di tali attività deve essere documentato, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
3. ANTEAS SIENA ODV può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
4. ANTEAS SIENA ODV può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'articolo 33 del D.Lgs 1 17/2017.
5. I soci volontari che prestano attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs 1 17/2017 e sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del D.Lgs 1 17/2017.

ARTICOLO 3 - SOCI

1. Tutte le persone fisiche possono associarsi all' ANTEAS SIENA ODV, acquisendo anche la qualifica di Soci Ordinari ANTEAS, senza distinzione di età, di nazionalità, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, purché condividano i valori e le finalità espresse nel presente Statuto, ne accettino le finalità e gli scopi, s'impegnino a partecipare alle attività sociali e a osservare lo Statuto e il Regolamento Nazionale ANTEAS e le delibere degli Organi Sociali.
2. È compito del Consiglio Direttivo, ovvero di suoi componenti se da esso delegati, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione,

verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

3. Nel caso in cui la domanda venga respinta, il diniego deve essere comunicato all'interessato, il quale potrà presentare ricorso su cui si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.
4. L'adesione all'ANTEAS SIENA ODV è a tempo indeterminato, fatta salva la possibilità di recesso, esclusione e decadenza per morosità, essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
5. Tutti gli associati hanno diritto di voto nel rispetto delle modalità previste dallo Statuto Nazionale dell'ANTEAS, dal presente Statuto e dal Regolamento Nazionale dell'ANTEAS.
6. La tessera sociale ha validità dal 1 gennaio al 31 dicembre.
7. L'importo della quota associativa è determinato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.
8. I soci devono provvedere al pagamento della quota associativa nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Gli stessi devono, inoltre, partecipare, secondo le proprie possibilità, al perseguimento e al raggiungimento dei fini statuari dell'associazione.
9. Le modalità e le condizioni di adesione all'ANTEAS SIENA ODV ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, sono disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale.
10. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
11. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ARTICOLO 4 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

1. I soci dell'ANTEAS SIENA ODV hanno diritto: a) di partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse dall'ANTEAS SIENA ODV; b) di essere informati sulle attività dell'associazione e assecondarne l'andamento in base e nel rispetto delle modalità previste; b) di prendere parte e votare alle Assemblee; c) di prendere visione dei bilanci, esaminare i libri sociali e consultare i verbali dietro presentazione di richiesta scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione; d) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; e) di promuovere e organizzare attività rispondenti alle finalità sociali.
2. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative.
3. Tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative possono essere delegati alle Assemblee delle ANTEAS provinciali/metropolitane, regionali e nazionale ed essere eletti, se maggiorenni, negli organi dell'ANTEAS.

4. I Soci non in regola con il pagamento delle quote associative non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, né prendere parte all'attività dell'ANTEAS SIENA ODV, né candidarsi alle cariche sociali.

5. Tutti i soci sono tenuti al rispetto delle norme dello Statuto e del Regolamento Nazionale, del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti interni, all'osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, al versamento delle quote associative entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo e al perseguimento degli scopi sociali.

ARTICOLO 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di Socio si perde per:

- a) morte;
- b) recesso;
- c) decadenza per morosità, in caso di mancato versamento della quota associativa entro 5 mesi dall'inizio dell'esercizio sociale;
- d) esclusione, che potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo qualora venga constatato un comportamento contrastante con le norme di legge, con il codice penale, con le finalità e i principi statutari sia dell'ANTEAS SIENA ODV che NAZIONALE e con le relative delibere assunte dai rispettivi organi statutari, oppure quando vengano arrecati danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione.

2. La perdita della qualifica di associato ha efficacia per tutti i livelli dell'ANTEAS e prevede l'immediata decadenza da qualunque carica associativa.

3. Le procedure della sospensione e dell'esclusione da socio e le relative impugnazioni sono disciplinate dal Regolamento Nazionale.

ARTICOLO 6 - ORGANI SOCIALI

1. Sono organi dell'ANTEAS SIENA ODV:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Collegio dei Revisori dei Conti

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

2. La durata del mandato degli Organi Sociali è fissata in quattro anni. Le sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

3. Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative e che abbiano compiuto il 18° anno di età.

4. Non può essere nominato componente degli organi dell'ANTEAS SIENA ODV, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato

ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

ARTICOLO 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è il massimo organo di indirizzo politico e programmatico dell'ANTEAS SIENA ODV.
2. L'Assemblea dei Soci è composta da tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati, e in regola con il versamento delle quote sociali per l'anno in corso.
3. L'Assemblea dei Soci si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e, in via straordinaria, ogni qualvolta si renda necessario.
4. Le riunioni sono convocate dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (posta prioritaria, raccomandata, telegramma, fax, mail, pec) contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno.
5. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno il 25% dei componenti l'Assemblea dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere con le modalità di cui al precedente comma 4.
6. L'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
7. Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può essere portatore sino ad un massimo di tre deleghe qualora il numero totale dei Soci sia inferiore a cinquecento e di cinque deleghe qualora il numero totale dei Soci sia superiore a cinquecento.
8. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono assunte a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 16 e 17. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
9. Le votazioni sono palesi; esse sono a scrutinio segreto se viene richiesto da almeno un decimo dei presenti. Per le cariche sociali si procederà con la votazione a scrutinio segreto e risulteranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulterà eletto il più anziano di età.
10. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente.
11. L'Assemblea dei Soci ha i seguenti compiti:
 - a. fissare e verificare le direttive e le linee programmatiche per l'attività dell'ANTEAS SIENA ODV, nell'ambito degli indirizzi deliberati dai competenti organi dell'ANTEAS; Nazionale, Regionale, Provinciale;
 - b. approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;

- c. eleggere e revocare il Presidente, eventuali Vice Presidenti e i componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero;
- d. eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- e. eleggere, ogni quattro anni, i delegati per la composizione dell'Assemblea Nazionale dell'ANTEAS con le seguenti modalità: a) i delegati dell'ANTEAS SIENA ODV partecipano all'Assemblea dell'ANTEAS Provinciale/Metropolitana o in mancanza direttamente all'Assemblea Regionale; b) Il calcolo del numero dei delegati avviene a livello regionale su base provinciale/metropolitano o in mancanza, su base locale utilizzando un quoziente di rappresentatività deliberato dal Consiglio Nazionale almeno sei mesi prima della riunione dell'Assemblea Nazionale convocata per il rinnovo degli Organi Sociali;
- f. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- h. stabilire, su proposta del Consiglio Direttivo, la misura della quota sociale dovuta dai soci;
- i. approvare il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, l'eventuale bilancio sociale nonché il bilancio preventivo;
- l. sostituire mediante elezione, in caso di mancanza di lista d'attesa, i componenti del Consiglio Direttivo decaduti o esclusi. I componenti così eletti terminano il loro mandato alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo;
- m. decidere di chiedere al Consiglio Nazionale ANTEAS, qualora ANTEAS SIENA ODV risulti carente nella composizione dei dirigenti, ritenendo di non essere in grado temporaneamente di procedere alla sostituzione, la nomina di un commissario fino alla cessazione delle cause che hanno dato luogo a detta carenza;
- n. deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dello Statuto;
- o. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- p. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- q. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

12. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'ANTEAS SIENA ODV, in libera visione a tutti i soci.

ARTICOLO 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'ANTEAS SIENA ODV e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi

2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti compreso tra 5 e 11, eletti dall'Assemblea dei Soci al proprio interno. In caso di dimissioni o decesso di qualche componente si deve provvedere al reintegro del numero dei componenti del Direttivo con il primo dei non eletti della lista dei candidati, qualora non sussista tale possibilità, detto reintegro avverrà tramite cooptazione a maggioranza qualificata dei componenti il Direttivo.
3. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta e comunque per complessivi otto anni.
4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed è convocato di norma tre volte all'anno e comunque ogni qualvolta egli lo ritenga necessario, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (posta prioritaria, raccomandata, telegramma, fax, mail, pec) contenente l'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno il 40% dei suoi componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione con le stesse sopraindicate modalità.
5. Le riunioni sono valide quando è presente la metà più uno dei suoi componenti; le sue decisioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti.
6. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - a. coordinare i lavori e l'azione dell'ANTEAS SIENA ODV e adottare tutti gli atti necessari per il perseguimento delle finalità sociali, in coerenza con il programma approvato dall'Assemblea dei Soci;
 - b. proporre all'Assemblea i programmi di attività e le altre iniziative dell'ANTEAS SIENA ODV e vigilare sulla loro realizzazione;
 - c. deliberare eventuali modifiche allo Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - d. predisporre il progetto del bilancio d'esercizio, del bilancio preventivo e del bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
 - e. deliberare sull'accettazione o meno di erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
 - f. assumere collaboratori e stipulare contratti e convenzioni;
 - g. ratificare, nella prima riunione successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - h. deliberare su quant'altro demandato dal presente Statuto o sottoposto al suo esame dal Presidente.
7. L'intero Consiglio Direttivo decade dalle proprie funzioni nel caso di vacanza contemporanea di più della metà dei propri componenti.
8. Il funzionamento del Consiglio Direttivo può essere disciplinato da un Regolamento dallo stesso adottato.

9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 9 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza dell'ANTEAS SIENA ODV e la dirige in base agli orientamenti ed alle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali.
2. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta e comunque per complessivi otto anni.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ANTEAS SIENA ODV con facoltà di agire e resistere in giudizio. Ha la firma per tutte le operazioni sociali, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione nell'ambito di eventuali limiti posti dal Consiglio Direttivo.
4. Presiede alla direzione dell'ANTEAS SIENA ODV e adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento e la gestione dell'associazione e per l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi Sociali.
5. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e ne garantisce l'esecuzione delle deliberazioni.
6. In caso di somma necessità e urgenza, assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
7. Il Presidente può delegare al o ai Vice Presidenti talune determinate facoltà piuttosto che nominare procuratori per singoli atti.
8. In caso di assenza, impedimento o di cessazione per qualunque causa del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o, in assenza, dal componente del Consiglio Direttivo anagraficamente più anziano.

ARTICOLO 10 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da 3 membri di cui uno, con le funzioni di Presidente, dovrà essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.
2. Ove si renda vacante la carica di Presidente o in caso di decesso, rinuncia o decadenza di un Revisore, l'Assemblea dei Soci nella prima riunione utile provvede alla nuova elezione. I nuovi nominati scadono insieme a quelli in carica.
3. Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice Civile.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, controlla la gestione amministrativa e il patrimonio dell'ANTEAS SIENA ODV, verifica il bilancio d'esercizio e ne riferisce all'Assemblea dei Soci con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i componenti.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

6. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai Revisori.

7. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

8. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica all'interno dell'ANTEAS SIENA ODV.

9. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

ARTICOLO 12 - INCOMPATIBILITA'

1. Il Presidente dell'ANTEAS SIENA ODV è incompatibile:

a) con l'assunzione di cariche politiche o partitiche che prevedano a tutti i livelli; mandato nelle Assemblee rappresentative europee, nazionali, regionali, provinciali, aree metropolitane e dei Comuni;

b) nell'ambito di partiti o formazioni politiche che presentano liste alle elezioni o che costituiscano gruppi parlamentari o consiliari, con l'appartenenza: - ai Consigli e ai Comitati di pari livello o livello superiore; alle Direzioni e agli organi esecutivi a tutti i livelli;

c) nell'ambito sindacale con responsabilità nelle Segreterie Confederali e nelle Segreterie di Federazione a qualsiasi livello.

2. Le suddette incompatibilità sono operanti dal momento in cui si verificano. Non sono ammesse deroghe e la decadenza dagli organi dell'ANTEAS e dell'ANTEAS SIENA ODV è immediata nel momento in cui si verificano.

ARTICOLO 13 - PATRIMONIO

1 Il patrimonio dell'associazione - costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, comunque appartenenti all'ANTEAS SIENA ODV nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2. L'Assemblea dei Soci che delibera le modifiche allo Statuto è validamente costituita con la presenza almeno della maggioranza assoluta degli associati e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

ARTICOLO 17 - SCIoglimento

1. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea dei Soci. Con la stessa delibera, l'Assemblea dei Soci provvede alla nomina di uno o più liquidatori.
2. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

ARTICOLO 18 - LIBRI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni Collegio dei Revisori dei Conti, tenuto a cura dello stesso organo.

ARTICOLO 19 - RINVIO

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

IL PRESIDENTE
ANTEAS di SIENA

ANTEAS - SIENA

Sede Legale
Via R. Franci, 14 - 53100 SIENA
Tel. 0577-223860
Fax 0577 224630

ANTEAS - SIENA

Sede Legale
Via R. Franci, 14 - 53100 SIENA
Tel. 0577-223860
Fax 0577 224630